

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	122
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i> ) .....	151

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	125
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	126
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di correzioni formali</i> ) .....	168

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Carriello 3.1 e Guidesi 3.2, sugli emendamenti Guidesi 3.4 e 3.5, sugli identici Fauttilli 3.6, Mazziotti Di Celso 3.7, Palese 3.8, Fragomeli 3.9 e Censore 3.10. Propone di accantonare l'emendamento Palese 3.11.

Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 3.12 mentre propone di accantonare gli emendamenti Causi 3.13, Ribauda 3.17, gli identici Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16 e Ribauda 3.18, l'emendamento Currò 3.19, nonché gli emendamenti Borghesi 3.20 e 3.21.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Marcolin 3.22, Caon 3.23, Busin 3.24, Mazziotti Di Celso 3.25, Busin 3.26, Guidesi 3.27, Borghesi 3.28, Rondini 3.29, Invernizzi 3.30, Matteo Bragantini 3.31, Prativiera 3.32, Guidesi 3.33, Grimoldi 3.34. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 3.38 e Censore 3.39, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Busin 3.40.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Censore 3.41 e Palese 3.42, nonché Guidesi 3.44, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Censore 3.45 e Bargerò 3.46.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fauttilli 3.47, Paglia 3.48, Marchetti 3.49 e Censore 3.50, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marchetti 3.51 e Censore 3.52, sugli identici Fragomeli 3.53 e Censore 3.54, nonché sugli identici Marchetti 3.55 e Censore 3.56.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fragomeli 3.57, Mazziotti Di Celso 3.58 e Censore 3.59.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 3.60, 3.61, 3.62, 3.63 e 3.64, nonché Guidesi 3.65. Invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 3.66, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 3.67. Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 3.68, 3.69, 3.70 e 3.71 nonché sugli emendamenti Guidesi 3.72, Busin 3.73, Borghesi 3.74 e 3.75, Mazziotti Di Celso 3.76, mentre invita al ritiro dell'emendamento Guidesi 3.77.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Busin 3.78, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 3.79, Borghesi 3.80 e 3.81. Propone di accantonare gli emendamenti Galati 3.83 e Palese 3.84, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Censore 3.85, sugli identici Lavagno 3.89 e Censore 3.90, sugli emendamenti Villarosa 3.91 e Balduzzi 3.92, sugli identici Palese 3.93 e Censore 3.94, sugli emendamenti Russo 3.3 e 3.95, sugli identici Lavagno 3.100 e Censore 3.101. Propone di accantonare gli emendamenti

Marco Di Stefano 3.103 e Rubinato 3.104, nonché gli articoli aggiuntivi Balduzzi 3.02 e Censore 3.03.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, avvertendo che sugli emendamenti per i quali è stato proposto l'accantonamento sono in corso di elaborazione talune proposte di riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, si intendono accantonate.

Francesco CARIELLO (M5S), illustrando il proprio emendamento 3.1, manifesta la netta contrarietà del gruppo M5S rispetto alle previsioni dell'articolo 3, che di fatto determina la riduzione dei poteri di controllo e monitoraggio della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali. In particolare, con riferimento al comma 2 del predetto articolo 3, il quale prevede la facoltà per gli enti locali, il cui piano di riequilibrio sia stato respinto dalla Corte dei Conti, di riproporre un nuovo piano nell'ipotesi di avvenuto « miglioramento » della situazione finanziaria, evidenzia come la norma sia formulata in modo quanto mai vago e generico. Al riguardo, ritiene preferibile la soluzione prospettata nell'emendamento Guidesi 3.65, che limita tale facoltà ai soli casi in cui il significativo miglioramento dell'equilibrio di bilancio, all'esito di misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi partecipati, sia comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Osserva infine che l'articolo 3 appare riferirsi alla specifica situazione in cui versa il Comune di Napoli, a proposito del quale sottolinea le pesanti difficoltà nella riscossione dei tributi e nell'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario, basati su dismissioni immobiliari, i cui previsti ricavi si stanno dimostrando sovrastimati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti

Cariello 3.1 e Guidesi 3.2, gli emendamenti Guidesi 3.4 e 3.5, nonché gli identici emendamenti Fauttilli 3.6, Mazziotti Di Celso 3.7, Palese 3.8, Fragomeli 3.9 e Censore 3.10, nonché gli emendamenti Guidesi 3.12, Marcolin 3.22, Caon 3.23, Busin 3.24, Mazziotti Di Celso 3.25, Busin 3.26, Guidesi 3.27, Borghesi 3.28, Rondini 3.29, Invernizzi 3.30, Matteo Bragantini 3.31, Prataciera 3.32, Guidesi 3.33 e Grimoldi 3.34.

Approvano gli identici emendamenti Palese 3.38 e Censore 3.39 (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Busin 3.40.

Bruno CENSORE (PD) ritira il proprio emendamento 3.45.

Marco CAUSI (PD) invita il relatore e il Sottosegretario a valutare ulteriormente l'emendamento Bargerò 3.46, chiedendo che sia accantonato.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Bargerò 3.46.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Bargerò 3.46.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fauttilli 3.47, Paglia 3.48, Marchetti 3.49 e Censore 3.50.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Marchetti 3.51 e Censore 3.52, gli identici Fragomeli 3.53 e Censore 3.54 nonché gli identici Marchetti 3.55 e Censore 3.56.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fragomeli 3.57, Mazziotti Di Celso 3.58 e Censore 3.59.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64 e 3.65.

Guido GUIDESI (LNA) ritira l'emendamento Borghesi 3.66, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Borghesi 3.67. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 3.68, 3.69, 3.70 e 3.71, nonché gli emendamenti Guidesi 3.72, Busin 3.73, Borghesi 3.74 e 3.75, nonché Mazziotti Di Celso 3.76.

Guido GUIDESI (LNA) ritira il proprio emendamento 3.77.

Le Commissioni approvano l'emendamento Busin 3.78. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Guidesi 3.79 e Borghesi 3.80 e 3.81.

Bruno CENSORE (PD) ritira i propri emendamenti 3.85 e 3.90.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lavagno 3.89 e Villarosa 3.91.

Cristina BARGERÒ (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento Balduzzi 3.92, di cui è cofirmataria, volto a posticipare l'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni che raggiungono l'equilibrio finanziario ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 in esame.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur ritenendo condivisibile la finalità della proposta emendativa, rileva tuttavia come la stessa presenti profili di criticità sul piano finanziario. Conferma pertanto il parere contrario precedentemente espresso.

Giovanni PAGLIA (SEL), chiede al rappresentante del Governo di meglio precisare quali siano i profili problematici, sul piano finanziario, presentati dall'emendamento Balduzzi 3.92, del quale dichiara di condividere le finalità.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento al quesito posto dal deputato Paglia, evidenzia come la proposta emendativa sia destinata a incidere su sanzioni già irrogate, determinando pertanto effetti finanziari negativi in termini di mancato introito. Rileva, del resto, come lo stesso emendamento indichi che esso determina un onere finanziario, cui si fa fronte mediante una copertura non idonea, in quanto fa riferimento ad un esercizio finanziario, il 2013, già concluso. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento, trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno.

Cristina BARGERÒ (PD) si riserva di presentare sulla questione un ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento Balduzzi 3.92, di cui è cofirmatario.

Bruno CENSORE (PD) ritira i propri emendamenti 3.94 e 3.101.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 3.93, Russo 3.3 e 3.95.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Lavagno 3.100, del quale è cofirmatario, evidenziando come esso individui, a suo parere, una soluzione razionale e definitiva alla questione dei debiti fuori bilancio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lavagno 3.100.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame a un'ulteriore seduta, che sarà convocata presumibilmente intorno alle ore 15, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, nella quale le Commissioni esamineranno le proposte emendative accantonate.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede di definire l'organizzazione per il prosieguo dei

lavori, ritenendo auspicabile che l'esame in sede referente del provvedimento si concluda nella giornata di oggi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, condivide l'auspicio del deputato Palese, rilevando tuttavia come la possibilità di concludere l'esame in sede referente entro oggi dipenda dall'andamento dei lavori dell'Aula.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, le Presidenze ritengono di rinviare il seguito dell'esame sul provvedimento in una seduta da convocare venti minuti dopo la conclusione delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame in sede referente entro la giornata di oggi.

Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede per quale ragione le Commissioni siano state convocate alle 15,45, atteso che la seduta antimeridiana dell'Assemblea si è conclusa alle 14,30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in relazione al quesito posto dal deputato Barbanti, sottolinea come finora i relatori ed il Governo siano stati impegnati nella valutazione delle proposte emendative accantonate.

Rocco PALESE (FI-PdL) concorda con l'ipotesi di organizzazione dei lavori formulata dalle Presidenze, ritenendo in particolare opportuno concludere l'esame in sede referente entro oggi.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede che, ove possibile, le proposte di riformulazione degli emendati accantonati siano poste a disposizione dei componenti delle Commissioni anche prima dell'inizio della seduta.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI rileva come le proposte di riformulazione siano, in larga parte, già state definite.

Maino MARCHI (PD) concorda con l'organizzazione dei lavori prospettata dalle Presidenze, sottolineando l'esigenza che le proposte di riformulazione siano messe a disposizione di tutti i componenti delle Commissioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare venti minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 20.25.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna antimeridiana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Si rammarica per l'ulteriore ritardo con cui ha avuto inizio la seduta rispetto a quanto deciso nella seduta pomeridiana.

Avverte quindi che nella seduta del 2 aprile 2014 sono stati approvati gli identici emendamenti 18.15 (*Nuova formulazione*) Palese, 18.10 (*Nuova formulazione*) Censore e 18.11 (*Nuova formulazione*) Pelillo. Alle suddette proposte emendative occorre tuttavia apportare le seguenti modificazioni di carattere tecnico.

Al comma 1-*bis*, secondo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno 2014 e al medesimo periodo sostituire le parole: l'eventuale rimborso con le seguenti: il rimborso.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

Avverte inoltre che i relatori hanno formulato l'articolo aggiuntivo 3.0100 e l'emendamento 16.1000 sui quali non sono stati presentati subemendamenti.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come fosse stato stabilito, con l'assenso di tutti i gruppi, che l'esame del provvedimento si sarebbe concluso nella giornata odierna. Ritiene quindi che le presidenze debbano assicurare che tale impegno sia mantenuto, evitando ulteriori rinvii.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, concordando con l'esigenza di portare a termine l'esame del decreto-legge entro la seduta in corso, avverte che le Commis-

sioni riprenderanno l'esame del provvedimento dalle proposte emendative accantonate nelle precedenti sedute.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come i lavori si siano svolti in modo fin qui proficuo, ritenendo che sia stato applicato un giusto metodo nell'organizzazione dei lavori e rilevando altresì come, in coerenza con tale metodo di lavoro, i relatori abbiano presentato, in questa fase, soltanto due proposte emendative.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce la propria contrarietà rispetto ad eventuali ulteriori rinvii che l'esame del provvedimento potrebbe subire.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Marco Di Maio 1.10, Busin 1.13, 1.14 e 1.15.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Capezzone 1.19, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Al bilancio consuntivo dei comuni che approvano l'incremento delle aliquote TASI disposto ai sensi della lettera a) del comma 1, a decorrere dall'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e finanze, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione.*»

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Fragomeli 1.24, Lavagno 1.25 e Censore 1.26, mentre propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Marco Di Maio 1.28, Fragomeli 1.29, Villarosa 1.32, Rubinato 1.33 e Schullian 1.42.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 1.60, Borghesi 1.61 e Lavagno 1.62, nonché sugli emendamenti Censore 1.63, Giulietti 1.65 e Misuraca 1.66.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«*al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.*»

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Tagliatela 1.76, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Alberti 1.79, Mariano 1.81, Martelli 1.82 nonché sull'articolo aggiuntivo Parrini 1.04.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI sottolinea come i lavori per l'esame del decreto-legge si siano svolti in modo ordinato, e ricorda che, come anticipato prima della sospensione pomeridiana della seduta, la gran parte delle questioni sottese agli emendamenti accantonati sono state risolte. Fa quindi presente che Governo e relatori sono tuttora impegnati nella valutazione di pochissimi temi di elevata complessità tecnica.

Esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che sull'emendamento Schullian 1.42, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente: « 728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale*

propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale ».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Marco Di Maio 1.10 è stato ritirato dai presentatori.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Busin 1.13, 1.14 e 1.15.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, illustrando il proprio emendamento 1.19, evidenzia come esso avesse il senso di stabilire che le maggiori entrate che i comuni potranno conseguire attraverso l'incremento delle aliquote della TASI, che il decreto-legge in esame consente fino a un massimo dello 0,8 per mille, dovevano essere integralmente destinate all'introduzione di detrazioni dalla stessa TASI a favore delle abitazioni principali.

Sottolinea quindi il proprio stupore derivante dal fatto che la nuova formulazione del suo emendamento ne stravolge completamente gli obiettivi, eliminando l'elemento essenziale del testo originario dell'emendamento e dando licenza ai comuni di destinare le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione delle aliquote della TASI anche a scopi diversi rispetto alle detrazioni a favore delle abitazioni principali, comprese voci di spesa corrente. Evidenzia altresì come il nuovo testo della sua proposta emendativa non contenga più la previsione della deliberazione del consiglio comunale, né della certificazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dell'organo di revisione contabile dello specifico prospetto redatto dal comune. Ritiene che da tale indirizzo del Governo si possa dedurre che non tutti i 5 milioni di abitazioni principali potranno beneficiare di detrazioni di aliquote TASI.

Dichiara quindi di non accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.19 che ritiene peggiorativa rispetto al testo originario del decreto-legge in esame, chiedendo quindi di porre in votazione la versione originaria dell'emendamento stesso.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI ricorda come già nella fase dell'esame preliminare del provvedimento il Governo abbia chiarito, che qualora la proposta emendativa Capezzone 1.19 avesse l'esclusiva finalità di garantire maggiore trasparenza tra i rapporti tra enti locali e cittadini in relazione alle maggiorazioni delle aliquote della TASI, essa avrebbe avuto il parere favorevole del Governo. Rileva come, già in quella fase, il Governo aveva chiarito che, se al contrario l'emendamento mirava ad introdurre in modo non chiaro rilevanti modifiche al testo del decreto-legge, avrebbe ricevuto parere contrario.

Ribadisce quindi il parere favorevole del Governo sull'emendamento Capezzone 1.19, come ulteriormente riformulato, mentre ribadisce la valutazione negativa sul testo originario dell'emendamento.

Giovanni PAGLIA (SEL), premettendo di ritenere che la TASI rappresenti la peggiore delle tasse imposte sugli immobili ad uso abitativo, dichiara di non condividere il testo originario dell'emendamento Capezzone 1.19, e di considerare invece positivamente la sua riformulazione, in quanto apporta un elemento di trasparenza importante dell'operato dei comuni nei confronti dei cittadini.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce come l'intervento del Governo dimostri, a suo avviso, l'intenzione di consentire ai comuni di destinare ad altro le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI.

Maino MARCHI (PD) rileva come il decreto-legge assicuri che la TASI non graverà sui cittadini in misura maggiore rispetto al precedente regime IMU.

Marco CAUSI (PD), fermo restando che la redazione dell'articolo 1 del decreto-legge è stata realizzata tenendo conto degli effetti aggregati della normativa TASI, concorda con le considerazioni del deputato Paglia e ritiene che la riformulazione dell'emendamento Capezzone 1.19 intro-

duca un elemento utile nella disciplina della TASI, proponendo quindi che esso sia votato per parti separate.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, non ritiene possibile procedere alla votazione per parti separate del proprio emendamento 1.19, ribadendo come la riformulazione proposta dell'emendamento svuoti completamente il senso della proposta emendativa.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel manifestare perplessità in ordine alla riformulazione dell'emendamento Capezzone 1.19, così come proposta dai relatori, rileva l'esigenza di specificare che l'incremento delle aliquote TASI, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, venga disposto a condizione che siano esclusivamente finanziate, relativamente alle abitazioni principali, detrazioni d'imposta o altre misure, senza lasciare alcuna autonomia agli enti locali nella destinazione di tali maggiori risorse.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capezzone 1.19, nella formulazione originaria.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira il proprio emendamento 1.24.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Lavagno 1.25 e Censore 1.26.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Schullian 1.42, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schullian 1.42, come riformulato, e respingono gli identici emendamenti Pa- lese 1.60, Borghesi 1.61 e Lavagno 1.62.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Censore 1.63.

Giampiero GIULIETTI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 1.65, in particolare con riguardo alla seconda parte di tale proposta emendativa, laddove si prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, siano valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI dichiara la propria disponibilità a valutare l'ipotesi di riformulazione dell'emendamento Giulietti 1.65.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Giulietti 1.65, e avverte quindi che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Misuraca 1.66.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive l'emendamento Nicoletti 1.69.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69, nonché l'emendamento Tagliatalata 1.76 e respingono l'emendamento Alberti 1.79.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Mariano 1.81 e Martelli 1.82, nonché l'articolo aggiuntivo Parrini 1.04.

Giampiero GIULIETTI (PD) propone di riformulare il proprio emendamento 1.65 nei seguenti termini:

«Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.»

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Giulietti 1.65, come riformulato.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime anch'egli parere favorevole sull'emendamento Giulietti 1.65, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giulietti 1.65, come riformulato.

Simonetta RUBINATO (PD) si dichiara disponibile a riformulare il proprio emendamento 1.33 nei seguenti termini:

«*Al comma 1 lettera b) capoverso 688 aggiungere in fine il seguente comma:*

Nel rispetto dell'articolo 10 comma 3 legge n. 212 del 27 luglio 2000, per il 2014 non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento in sede di acconto della TASI dovuto ad errore in buona fede del contribuente o nel caso di mere violazioni formali qualora la differenza sia versata entro la scadenza del saldo.»

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di valutare l'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 1.33.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 2.37 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 568 è aggiunto il seguente:*

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data del presente decreto sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura di evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.»

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 2.44 e Librandi 2.47,

invita al ritiro dell'emendamento Palese 2.51 mentre esprime parere contrario sull'emendamento Palese 2.52, Borghesi 2.53 e Pagano 2.54.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Laffranco 2.55, Palese 2.56 e Villarosa 2.57, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « Entro il 31 marzo 2014 », con le seguenti: « Entro il 31 maggio 2014 ».

Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 2.58 mentre propone di accantonare gli emendamenti Busin 2.61, Fregolent 2.62 nonché gli identici emendamenti Palese 2.63, Fauttilli 2.64, Paglia 2.66, Censore 2.67 e Marchi 2.68. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 2.69, la cui approvazione assorbirebbe gli identici emendamenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71 e Censore 2.72.

Invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 2.84 il quale è assorbito dagli emendamenti 1.68 e 1.69, approvati in precedenza, nonché degli emendamenti Castricone 2.99, Marchi 2.106, Censore 2.107 e 2.112 il quale risulterebbe assorbito dal successivo articolo aggiuntivo Marchi 2.04. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Bargerò 2.01 mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marchi 2.04.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'articolo aggiuntivo 2.01, che invita a ritirare in quanto la tematica da esso affrontata, relativa al pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati, sarà oggetto di un intervento normativo in un prossimo provvedimento del Governo.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.01.

Maino MARCHI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 2.37, di cui è cofirmatario, ritenendo tuttavia opportuno integrarlo ulterior-

mente nel senso di far riferimento, sia alla lettera a) sia alla lettera b), anche agli scioglimenti o alle alienazioni in corso.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI condivide l'ulteriore riformulazione proposta dal deputato Marchi.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda anch'egli con l'ulteriore riformulazione proposta dal deputato Marchi.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 2.37, come ulteriormente riformulato. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pagano 2.44, Librandi 2.47, Palese 2.51 e 2.52, Borghesi 2.53 e Pagano 2.54.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli emendamenti Laffranco 2.55, Palese 2.56 e Villarosa 2.57.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Laffranco 2.55, Palese 2.56 e Villarosa 2.57, come riformulati, respingono l'emendamento Guidesi 2.58 ed approvano l'emendamento Fragomeli 2.69, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Lavagno 2.70, Marchetti 2.71 e Censore 2.72.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi 2.74 si intende assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Marguerettaz 1.68 e Nicoletti 1.69.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira il proprio emendamento 2.99, la cui tematica considera peraltro meritevole di ulteriore approfondimento.

Maino MARCHI (PD) ritira il proprio emendamento 2.106.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Censore 2.107 e 2.112 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marchi 2.04.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Ribaudò 3.17, gli identici Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16 e Ribaudò 3.18, nonché gli emendamenti Currò 3.19, Borghesi 3.20 e 3.21, gli identici Censore 3.41 e Palese 3.42, nonché Guidesi 3.44.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Bargerò 3.46, mentre propone di accantonare ulteriormente l'emendamento Galati 3.83.

Esprime parere contrario sull'emendamento Palese 3.84 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Stefano 3.103, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.»

Esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 3.104 e sugli identici articoli aggiuntivi Balduzzi 3.02 e Censore 3.03.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favo-

revole sull'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio emendamento 3.46, invitando tuttavia il Governo a riflettere ulteriormente sulle problematiche dei comuni in dissesto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 3.84.

Marco DI STEFANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.103.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Stefano 3.103, come riformulato.

Simonetta RUBINATO (PD) invita i relatori ed il Governo a rivedere il parere contrario sul proprio emendamento 3.104, proponendo di riformularlo nei seguenti termini:

«Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

9-ter. I comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2011-2013 e non abbiano fatto ricorso, nel medesimo periodo, ad anticipazioni di tesoreria possono utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga ai vincoli di cui al comma 2, nel limite di importo complessivo di 100 milioni di euro, da utilizzare per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, sono stabilite le modalità di riparto dell'importo di cui al periodo precedente tra i comuni interessati.

4-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attua-

zione del comma 4-*bis*, pari a 100 milioni di euro per il 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

4-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide le finalità sottese all'emendamento Rubinato 3.104, evidenziando come le misure in esso previste, volte a prevedere che i comuni cosiddetti virtuosi possano destinare risorse per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade, siano in linea con le intenzioni più volte dichiarate, in proposito, dal Governo.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma il parere contrario sull'emendamento Rubinato 3.104.

Vincenzo CASO (M5S), nel condividere la *ratio* e il contenuto dell'emendamento Rubinato 3.104, stigmatizza il fatto che il rappresentante del Governo abbia espresso parere contrario su tale proposta emendativa, che affronta, in particolare, il tema della messa in sicurezza delle scuole, indicato in più occasioni come una delle priorità perseguite nell'azione di Governo. Rileva, infine, la necessità di escludere dal computo dei vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per tale tipologia di interventi.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur concordando con le finalità perseguite dall'emendamento Rubinato 3.104, segnala che è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi, pari a 100 milioni di euro, privi di copertura finanziaria. Rileva inoltre che il Governo si accinge, entro breve termine, ad approvare un provvedimento normativo

che affronti, tra l'altro, il tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'allentamento dei vincoli del patto di stabilità per le spese destinate a tali finalità dagli enti locali. Formula, pertanto, un invito al ritiro sull'emendamento Rubinato 3.104, al fine di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Maino MARCHI (PD) ritiene opportuno che le Commissioni non respingano l'emendamento 3.104 il quale affronta una tematica importante.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 3.104 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Balduzzi 3.02, di cui è cofirmataria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Censore 3.03.

Paolo TANCREDI (NCD) chiede se siano stati compiutamente valutati gli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel confermare il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori, chiarisce che lo stesso non comporta oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che alle misure su cui la proposta emendativa interviene non erano stati in precedenza associati effetti di contenimento della spesa. Fa altresì presente che l'articolo aggiuntivo in esame presenta carattere transitorio, efficace per il solo 2014, posto che dall'anno successivo entreranno in vigore le nuove norme sui sistemi contabili degli enti locali sulle quali la Conferenza unificata ha già espresso il proprio assenso.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) chiede di comprendere le ragioni che hanno indotto i relatori a presentare l'articolo

aggiuntivo 3.0100 e quali siano i comuni ai quali tale previsione sarà applicabile.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI precisa che la previsione dell'articolo aggiuntivo 3.0100 si applica a tutti i comuni.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) prende atto delle considerazioni del Sottosegretario rilevando, tuttavia, come, qualora fosse approvato l'articolo aggiuntivo 3.0100, il decreto-legge non potrebbe più essere qualificato come « salva Roma » ma come « salva Milano » o « salva Torino ».

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 3.0100 dei relatori.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taglialatela 4.6, nonché sull'emendamento Ginato 4.24, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli atti e gli accordi di cui al precedente periodo, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano validi e, in

seguito all'attuazione delle disposizioni previste dai commi precedenti, cessano dalla loro efficacia. »

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 4.29, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.

3-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. »

Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Censore 4.01 e Guerra 4.02, nonché Palese 4.03, mentre propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 sul quale è in corso una riformulazione.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che sull'emendamento Carella 4.29, che ritiene opportuno mantenere accantonato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Taglialatela 4.6.

Federico GINATO (PD) concorda con la proposta di riformulazione del proprio

emendamento 4.24 suggerendo, tuttavia, di riformularlo ulteriormente nel senso di sostituire le parole « restano validi e, in seguito all'attuazione delle disposizioni previste dai commi precedenti, cessano dalla loro efficacia » con le seguenti: « restano validi ed efficaci ».

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con l'ulteriore riformulazione dell'emendamento Ginato 4.24.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda anch'egli con l'ulteriore riformulazione dell'emendamento Ginato 4.24.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ginato 4.24, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Censore 4.01 e Guerra 4.02, nonché Palese 4.03.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Caso 5.8, invita al ritiro dell'emendamento Fabbri 5.9 ed esprime parere contrario sull'emendamento Castricone 5.16.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vincenzo CASO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 5.8, chiede al rappresentante del Governo di meglio esplicitare le motivazioni del parere contrario, atteso che la proposta emendativa è volta ad incrementare la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo per gli enti locali l'obbligo di pubblicare, su apposita sezione del sito istituzionale, tutte le informazioni riguardanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria da essi realizzata, con indicazione degli istituti bancari interessati e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, osserva come la sanzione prevista dall'emendamento Caso 5.8 in caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, a carico del vertice politico e dei dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, appaia eccessivamente severa.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI chiarisce che il parere contrario sull'emendamento in esame è dettato dal fatto che gli adempimenti da esso previsti rappresentano un ulteriore appesantimento burocratico, dal momento che in base alla normativa vigente i bilanci dei comuni devono essere resi pubblici.

Vincenzo CASO (M5S) rileva come la finalità essenzialmente della proposta emendativa sia quella di consentire ai cittadini, che non sempre sono in grado di comprendere i contenuti dei documenti di bilancio di un ente locale, di prendere visione di determinate informazioni, in particolare quelle relative alle operazioni finanziarie, attraverso la semplice consultazione del sito Internet istituzionale.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento Caso 5.8, di cui condivide anche il contenuto relativo ai profili sanzionatori, osserva come troppo spesso le norme vigenti in materia di obblighi di trasparenza da parte degli enti locali vengano disattese all'atto della pratica attuazione.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide la *ratio* dell'emendamento Caso 5.8, volto a consentire ai cittadini di comprendere verso quali soggetti ed in quale misura è indebitato il comune di appartenenza, ciò alla luce anche delle recenti esperienze registratesi a livello locale nel settore dei cosiddetti derivati. Osserva inoltre come, qualora risulti prioritaria l'esigenza di evitare inutili appesantimenti burocratici, si potrebbe comunque prevedere la pubblicazione delle informazioni in uno specifico prospetto allegato al bilancio del comune.

Mauro GUERRA (PD) fa presente che l'obbligo di pubblicazione delle informazioni concernenti le operazioni finanziarie poste in essere dagli enti locali, così come le sanzioni in caso di inadempimento, sono già previsti dalla legislazione vigente, e che dunque una loro ulteriore previsione normativa potrebbe rappresentare un inutile aggravio burocratico.

Vincenzo CASO (M5S), nel confermare come, a suo giudizio, la pubblicazione delle suddette informazioni in un'apposita sezione del sito istituzionale del comune non comporti un particolare onere burocratico, ricorda come già in occasione dell'esame di un precedente provvedimento un emendamento proposto dal M5S, contenente misure in favore della trasparenza nell'organizzazione e nella gestione dell'evento Expo 2015, era stata introdotta una norma in materia che non aveva poi, nella pratica, prodotto i risultati attesi.

Simonetta RUBINATO (PD), pur condividendo le finalità di trasparenza perseguite dall'emendamento 5.8, ritiene tuttavia che una norma di tale genere dovrebbe essere formulata nel modo più attento possibile, al fine di evitare inutili oneri amministrativi a carico degli enti locali. Più in generale, anche richiamandosi al suo emendamento in precedenza ritirato, ritiene sia necessario procedere all'adozione di interventi volti a favorire i comuni più virtuosi, piuttosto che, come troppo spesso accade, misure volte a sanzionare la condotta di comuni responsabili di violazioni di norme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 5.8.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive l'emendamento Fabbri 5.9.

Andrea DE MARIA (PD) fa presente che l'emendamento Fabbri 5.9, di cui è cofirmatario, si compone di due parti, la prima concernente la tempistica procedurale nel caso di estinzione anticipata, to-

tale o parziale, dei mutui contratti dagli enti locali con Cassa depositi e prestiti, la seconda riguardante il calcolo dell'indennità da corrispondere al medesimo istituto, nel caso della predetta estinzione. Chiede pertanto al rappresentante del Governo un supplemento di verifica perlomeno in relazione alla questione concernente gli aspetti della tempistica.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene condivisibile l'emendamento Fabbri 5.9.

Mauro GUERRA (PD), mentre condivide la parte dell'emendamento Fabbri 5.9 volta a definire una tempistica ragionevole nei procedimenti di estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali, mentre manifesta perplessità con riferimento al contenuto residuo della proposta emendativa, che a suo avviso potrebbe essere trasformata in un ordine del giorno da presentare per l'esame in Assemblea. Rileva, altresì, che il Governo potrebbe comunque dettare indirizzi alla Cassa depositi e prestiti, affinché la decisione di estinguere i mutui contratti non si riveli eccessivamente penalizzante per gli enti locali.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI precisa che l'invito al ritiro sull'emendamento Fabbri 5.9 deriva dall'esigenza di evitare che un eventuale intervento legislativo volto a regolare le condizioni contrattuali in essere tra la Cassa depositi e prestiti e gli enti locali possa determinare in sede europea una riclassificazione del predetto istituto, con conseguente suo inserimento all'interno del perimetro delle pubbliche amministrazioni, foriero di negativi riflessi sul piano del debito pubblico. Nell'evidenziare come la parte dell'emendamento relativa alle modalità di calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e prestiti non possa essere in questa sede accolta e come anche la parte relativa alla tempistica, pur condivisibile, non possa essere comunque attuata per via legislativa, invita i presentatori a ritirare l'emendamento per trasformarne il contenuto in un ordine del giorno per

l'Assemblea, che si impegna personalmente a sollecitare presso le sedi competenti.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva come sia abitualmente disciplinata la procedura per l'estinzione dei mutui e la misura degli indennizzi, indipendentemente dal fatto che gli istituti mutuanti siano soggetti privati, come le banche. Non ritiene pertanto sostenibile che ciò non sia possibile nei confronti di Cassa depositi e prestiti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda come la questione in esame sia già da tempo oggetto di attenzione, da ultimo attraverso un'interrogazione a risposta immediata svolta presso la Commissione Finanze. Non ritiene pertanto che la presentazione di un ordine del giorno possa essere risolutiva.

Maino MARCHI (PD), comprendendo le ragioni dell'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo sull'emendamento Fabbri 5.9, ritiene che il problema potrebbe essere risolto mediante la regolamentazione dell'estinzione di qualsiasi mutuo contratto dagli enti locali, indipendentemente dal soggetto finanziatore.

Andrea DE MARIA (PD) ritira l'emendamento Fabbri 5.9, di cui è cofirmatario, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea nonché di presentare in materia un ordine del giorno.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira il proprio emendamento 5.16.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento De Menech 10.1.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira l'emendamento De Menech 10.1, di cui è cofirmataria.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Arlotti 12.5.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Arlotti 12.5.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 15.1.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carella 15.1.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Sammarco 16.47 e Currò 16.48, mentre invita al ritiro dell'emendamento Busin 16.66.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Stefano 16.68, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« *Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riequilibrio finanziario del comune, inserire le seguenti: alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, »*

Esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 16.74 e Marco Di Stefano 16.79. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 16.89, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« *Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'economia e delle finanze. Solo al fine di reperire le risorse

volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie e eventuali relative sanzioni per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*4-bis.* Lo schema di bilancio di previsione del 2014 può tenere conto del piano triennale di cui al comma 2, come presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

*4-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ulteriori ridefinizioni dei rapporti finanziari fra il comune di Roma Capitale e la gestione commissariale di cui al comma 5.

*4-quater.* All'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. »

Rileva come l'approvazione dell'emendamento Causi 16.89 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Busin 16.91, Guidesi 16.94, Borghesi 16.92 e Daga 16.93.

Esprime parere contrario sull'emendamento Marco Di Stefano 16.95, invita al ritiro degli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 16.112, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

*5-bis.* Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa del 4 agosto 2012, « Patto per Roma », previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

*5-ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per il 2014 e a 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. »

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'emendamento 16.89, che ritiene opportuno mantenere accantonato, unitamente agli emendamenti 16.91, 16.94, 16.92 e 16.93, al fine di una loro ulteriore valutazione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 16.1000 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Sammarco 16.47 e Currò 16.48 e respingono l'emendamento Busin 16.66.

Marco DI STEFANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.68.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Stefano 16.68, come riformulato, e respingono l'emendamento Mazziotti Di Celso 16.74.

Marco DI STEFANO (PD) ritira i propri emendamenti 16.79 e 16.95.

Le Commissioni approvano l'emendamento 16.1000 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.112.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 16.112, come riformulato.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fragomeli 18.4, Censore 18.5 e Lavagno 18.6.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Fragomeli 18.4, Censore 18.5 e Lavagno 18.6.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Antezza 19.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « degli anni 2014, 2015 e 2016 » sono aggiunte le seguenti « , in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».

Maria ANTEZZA (PD) ritiene che la proposta di riformulazione non colga interamente il senso del suo emendamento, tanto da indurla a prospettare il ritiro dell'emendamento stesso. Chiede quindi di mantenere accantonata la proposta emendativa ai fini di un'ulteriore valutazione su di essa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno mantenere accantonato l'emendamento Antezza 19.7.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fragomeli 20.03 e Censore 20.04, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Censore 20.05, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: « 568 bis. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni ».

Ritiene invece opportuno mantenere ancora accantonato l'articolo aggiuntivo 20.06.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), illustrando il proprio articolo aggiuntivo 20.03, evidenzia come esso sia diretto a escludere dalle disposizioni limitative delle assunzioni di personale le aziende ex-IPAB, ed anche le IPAB nelle regioni dove queste ancora esistono.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma il parere contrario del Governo, osservando come l'articolo aggiuntivo 20.03 si ponga in contrasto con la politica di riduzione del personale della pubblica amministrazione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 20.03.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Censore 20.04 e che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Censore 20.05.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Censore 20.05, come riformulato.

Antonio CASTRICONE (PD), apprezzando la proposta di accantonamento del suo emendamento 20.06, sottolinea l'importanza dell'attività di prevenzione per evitare le calamità naturali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 23, al fine di consentire ai relatori ed al Governo di concludere le valutazioni sulle proposte emendative rimaste ancora accantonate.

**La seduta, sospesa alle 22.05, è ripresa alle 23.25.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dalle proposte emendative rimaste ancora accantonate.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di

Maio 1.28, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

« 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel periodo precedente».

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rileva come nella nuova riformulazione dall'emendamento Marco Di Maio 1.28 non sia presente alcun riferimento all'autoliquidazione della per la TASI, preannunciando quindi la presentazione di un ordine del giorno al fine di colmare tale lacuna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la pro-

posta di riformulazione dell'emendamento Marco Di Maio 1.28.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Di Maio 1.28, come riformulato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fragomeli 1.29, Villarosa 1.32 e Rubinato 1.33.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Busin 2.61, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.62, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) al comma 649, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver riciclato, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

*e-bis*) il comma 661 è abrogato.»

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Busin 2.61, mentre non concorda con il parere espresso sull'emendamento Fregolent 2.62 come riformulato. Ritiene infatti che, sebbene gli interessi sottesi al testo dell'emendamento, l'uno facente capo alle imprese,

l'altro ai comuni, siano entrambi meritevoli di tutela, tale riformulazione non soddisfi l'esigenza di un equo contemporaneo dei suddetti interessi. Propone quindi che sia valutata un'ulteriore riformulazione dell'emendamento stesso, in base alla quale le imprese che dimostrano di riciclare a proprie spese rifiuti assimilati sono esentate dalla quota variabile della TARI, e al contempo, a carico delle imprese si preveda una maggiorazione dal 20 al 40 per cento della tariffa prevista dal comma 656 della legge di stabilità 2014.

Ritiene che su tale tema sia possibile trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni espresse da relatore e Governo, a seguito di un ulteriore approfondimento della questione.

Giovanni PAGLIA (SEL), dichiarandosi d'accordo con la posizione del relatore, ritiene che, in tale materia, sia necessario contemperare gli interessi delle famiglie con quelli delle imprese e che la nuova riformulazione dell'emendamento 2.62 abbia il merito di rimettere ai comuni una valutazione circa le esigenze di imprese e famiglie, che le amministrazioni locali conoscono certamente più da vicino. Suggerisce quindi un'ulteriore riformulazione del testo dell'emendamento, nel senso di sostituire, al primo periodo, le parole « aver riciclato » con le seguenti: « aver avviato al riciclo »

Paolo TANCREDI (NCD) rileva come l'emendamento 2.62 risponda a esigenze condivise dal suo gruppo, valutando positivamente che vengano prese in considerazione le quote di rifiuti effettivamente smaltiti dalle imprese anche attraverso soggetti terzi. Rileva tuttavia come, poiché la tariffa della TARI deve coprire interamente il costo del servizio di gestione dei rifiuti, la possibilità per i comuni di stabilire con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo determinerà la conseguenza che i costi di tali riduzioni saranno posti a carico degli altri contribuenti.

Rileva inoltre come il Parlamento sia chiamato a stabilire norme cornice che

dettano principi generali, demandando ai comuni gli interventi di dettaglio su tali materie.

Mauro GUERRA (PD) ritiene che l'emendamento Fregolent 2.62 colga importanti elementi di fondo, superando l'impostazione centralista in base alla quale negli ultimi anni sono state approvate con leggi dello Stato norme relative all'imposizione della tassazione comunale. Sottolinea infatti come tale impostazione abbia causato notevoli danni, non tenendo conto del fatto che solo i comuni hanno elementi sufficienti per garantire servizi efficienti e assicurare un bilanciamento del carico tributario. Rileva inoltre come un ulteriore elemento di criticità sia rappresentato dal fatto che il decreto-legge, entrando in vigore ad aprile, costringerebbe i comuni ad adottare interventi correttivi ad esercizio finanziario già iniziato.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come il Parlamento, nell'ambito dell'esame del decreto-legge, abbia l'obbligo di intervenire per risolvere il contrasto tra le norme contenute nei commi 649 e 661 della legge di stabilità per il 2014 e come l'emendamento Fregolent 2.62, come riformulato, risolva tale contraddizione. Considera inoltre auspicabile procedere, con il contributo dei rappresentanti del mondo economico, nonché con il supporto della Commissione Ambiente, a una riflessione complessiva sulla disciplina contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ma non ritiene che tale intervento di riforma possa essere realizzato in questa sede.

Simonetta RUBINATO (PD), nel rilevare come le incertezze normative da sciogliere in tema di TARI siano numerose, ritiene che la proposta di riformulazione dell'emendamento Fregolent 2.62 sia pienamente conforme ai principi co-

stituzionali, in particolare a quello sancito al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, secondo cui i comuni e gli enti territoriali stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Condivide, pertanto, la *ratio* di tale proposta emendativa, volta a dare piena attuazione all'autonomia tributaria che il nostro ordinamento riconosce ai comuni.

Silvia FREGOLENT (PD) accoglie la proposta di riformulazione formulata dal relatore sul suo emendamento 2.62, accogliendo altresì la proposta di modifica avanzata dal deputato Paglia.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, condivide la proposta di ulteriore integrazione formulata dal deputato Paglia.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI prende atto della proposta di riformulazione dell'emendamento Fregolent 2.62, sulla quale si rimette alle Commissioni, ribadendo le sue perplessità in merito.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Fregolent 2.62, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fregolent 2.62, come riformulato.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18 e Currò 3.19, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:

573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centocinquanta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'arti-

colo 243-*quater*, comma 7, del predetto Testo Unico »

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e, sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente:

« 243-*sexies*. 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1. ».

Rileva quindi come l'approvazione dei predetti emendamenti comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Ribaudò 3.17, Borghesi 3.20 e 3.21, Censore 3.41, Palese 3.42 e Guidesi 3.44.

Invita invece al ritiro dell'emendamento Galati 3.83.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Galati 3.83.

Marco CAUSI (PD) suggerisce di apportare ulteriori correzioni alla formulazione dell'emendamento Palese 3.11, nonché degli emendamenti Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la proposta del deputato Causi, ritenendo pertanto opportuno mantenere accantonato l'emendamento Palese 3.11, nonché gli emendamenti Causi 3.13, Ribaudò 3.17, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18, Currò 3.19, Borghesi 3.20 e 3.21, Censore 3.41, Palese 3.42 e Guidesi 3.44.

Vincenzo CASO (M5S) chiede di votare autonomamente l'emendamento Currò 3.19, che non ritiene sarebbe assorbito

dall'eventuale approvazione dell'emendamento Palese 3.11 e degli altri emendamenti di cui si propone la riformulazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 3.19.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 4.29, a condizione che sia riformulato nei termini già indicati in precedenza. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI si rimette alle Commissioni sull'emendamento Carella 4.29, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il presentatore ha accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Carella 4.29.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carella 4.29, come riformulato.

Paolo TANCREDI (NCD) manifesta perplessità in ordine all'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, il quale prevede la possibilità, per i comuni, di avviare selezioni per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Nel rilevare come tale disposizione, comportando nuovi oneri a carico della finanza pubblica, non sia in linea con i contenuti del decreto-legge, chiede che il rappresentante del Governo effettui una più approfondita riflessione sulla questione in esame.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel manifestare contrarietà sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, evidenzia come il fabbisogno di personale dei comuni non implichi il conferimento di incarichi dirigenziali, quanto piuttosto il reclutamento di altre figure professionali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime netta contrarietà sull'articolo ag-

giuntivo Parrini 4.04, stigmatizzando come non sia opportuno che tale disposizione sia inserita nell'ambito del provvedimento in esame, il quale prevede misure di rigore per la razionalizzazione della spesa pubblica. Invita quindi tutti i gruppi a considerare come l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa susciterebbe certamente reazioni critiche da parte dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica

Barbara SALTAMARTINI (NCD), nell'associarsi alle valutazioni critiche testé espresse dai colleghi sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, peraltro dichiarato inammissibile in una prima fase, evidenzia come il tema del conferimento di incarichi dirigenziali non appaia conforme alle finalità di razionalizzazione della spesa sottese al decreto-legge. Nell'auspicare il ritiro della proposta emendativa, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla stessa proposta emendativa.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 costituisca una grave deroga ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità, nonché dalle vigenti norme in materia di assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni. Nel rilevare come il blocco del *turn over* non abbia mai trovato piena applicazione da parte degli enti locali, auspica che sulla proposta emendativa possa essere acquisita una valutazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Mauro GUERRA (PD), nel dissentire dalle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ricorda che l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 è volto a prevedere che, per motivate esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto del patto di stabilità interno e della disciplina vigente in materia di spesa di personale, i comuni possano affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti. Alla luce delle predette valutazioni, ritiene che l'articolo aggiuntivo non sia suscettibile di determinare uno sfioramento dei tetti di spesa per il personale.

Vincenzo CASO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del M5S sull'articolo aggiuntivo Parrini 4.04, anche per le sue implicazioni di carattere finanziario, ritiene che esso riguardi materia del tutto estranea al contenuto del decreto-legge.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI, nell'associarsi alle osservazioni svolte dal deputato Guerra, invita i deputati delle due Commissioni a leggere con particolare attenzione il contenuto della proposta emendativa, dal momento che la stessa stabilisce precisi vincoli in relazione alla necessità di rispettare sia i limiti del patto di stabilità sia quelli previsti dalle norme vigenti in materia di spesa di personale. Rileva come la proposta emendativa non autorizza assunzioni di nuovi dirigenti in numero maggiore rispetto a quanto già consentito dall'ordinamento, ma semplicemente innalza la percentuale degli incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti. Nel confermare come la proposta emendativa non determini alcuno sfioramento nella spesa per il personale, ricorda che emendamenti di analogo contenuto sono stati presentati, con riferimento al provvedimento in esame, anche da altre forze politiche, compresa quella cui appartiene il deputato Palese.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) rileva che, anche qualora vi fosse la reale esigenza da parte degli enti locali di assumere nuovi dirigenti, circostanza di cui peraltro dubita fortemente, sarebbe comunque più opportuno attivare le consuete procedure concorsuali, tanto più nel momento attuale in cui si discute spesso della necessità di operare riduzioni alla spesa pubblica improduttiva. Invita quindi i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 per ripresentarlo eventualmente in Assemblea, al fine di consentire, al di là di sterili contrapposizioni politiche, un effettivo approfondimento delle finalità poste a suo fondamento. Ribadisce, infine, come la proposta emendativa era stata in un primo momento giudicata inammissibile dalle presidenze e solo a seguito di ricorso nuovamente ammessa.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva come la proposta emendativa sia suscettibile di determinare oneri dal punto di vista finanziario, tanto più tenuto conto della previsione di una apposita commissione di esperti preposta alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. Osserva, infine, come tale proposta emendativa avrebbe dovuto trovare più coerente collocazione nell'ambito di uno specifico provvedimento dedicato alla riforma del pubblico impiego, oggetto peraltro di ampio dibattito nel corso degli ultimi mesi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 assicuri il pieno rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente, garantendo al contempo ampia autonomia e flessibilità ai comuni per quanto attiene al reclutamento del personale dirigente. Osserva, in particolare, come la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato corrisponda a comprovate esigenze degli enti locali, consentendo loro di procedere ad assunzioni anche per la realizzazione di progetti a breve o medio termine ed evitando di condizionare i bilanci pubblici dei comuni, nella parte relativa alle spese per il personale, per un numero elevato di annualità.

Maino MARCHI (PD) manifesta il proprio stupore rispetto alla discussione in corso, atteso che emendamenti di analogo contenuto sono stati presentati anche da altre forze politiche, compresa quella cui appartiene il deputato Palese. Rileva come la proposta emendativa sia pertinente agli argomenti trattati dal decreto-legge in esame, in quanto consentirà di affrontare anche le esigenze di rinnovo degli incarichi dirigenziali cui saranno a breve chiamate numerose amministrazioni locali.

Rocco PALESE (FI-PdL) fa presente come l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Parrini 4.04 costituirebbe una grave inadempienza rispetto a quanto previsto in tema di riduzione delle dotazioni della dirigenza pubblica dal decreto-

legge n. 95 del 2012, concernente misure di *spending review*. Invita pertanto i presentatori a chiarire le reali finalità della proposta emendativa, a suo giudizio dettate da specifiche ragioni di opportunismo elettorale. Ricorda, infine, che nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014 proposte emendative di tenore analogo erano state considerate inammissibili.

Paolo TANCREDI (NCD) rileva l'opportunità di esaminare la questione del conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito di un provvedimento di portata più ampia, come quello annunciato dal Ministro per la funzione pubblica.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Parrini 4.04.

Marco CAUSI (PD) propone di riformulare ulteriormente gli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribauda 3.18 nei seguenti termini:

«All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo

unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri,

per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ».

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente: « Art. 243-*sexies*. — 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con la proposta di riformulazione avanzata dal deputato Causi.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI condivide anch'egli la proposta di riformulazione avanzata dal deputato Causi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18 hanno accolto l'ulteriore proposta di riformulazione di tali emendamenti.

Le Commissioni approvano in un identico testo gli emendamenti Palese 3.11, Causi 3.13, Fauttilli 3.14, Censore 3.15, Palese 3.16, Ribaudò 3.18, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Ribaudò 3.17, Borghesi 3.20 e 3.21, Censore 3.41, Palese 3.42 e Guidesi 3.44.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 16.89, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei seguenti termini:

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla Giunta nonché con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.»

Rileva come l'approvazione dell'emendamento Causi 16.89 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Busin 16.91, Guidesi 16.94, Borghesi 16.92 e Daga 16.93.

Invita invece al ritiro degli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere conforme a quello del Sottosegretario.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.89.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 16.89, come riformulato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Busin 16.91, Guidesi 16.94, Borghesi 16.92 e Daga 16.93.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Causi 16.108 e Zaratti 16.109.

Maria ANTEZZA (PD) propone di riformulare il proprio emendamento 19.7 nei seguenti termini:

«Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono aggiunte le seguenti: « , in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;

b) al secondo periodo le parole: « nonché degli istituti cui sono affidate tali attività » sono soppresse. »

Rileva infatti che come tale riformulazione, pure accogliendo le proposte di modifica del relatore salvaguardi maggiormente il senso originario dell'emendamento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, condivide la proposta di riformulazione avanzata dal deputato Antezza.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda anch'egli con la proposta di riformulazione dell'emendamento 19.7 prospettata dal presentatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Antezza 19.7, come riformulato.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Castricone 20.06, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013» sono inserite le seguenti: «una quota di 100 milioni di euro è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, e » e dopo le parole: «dall'anno 2009», sono

inserirle le seguenti: « individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile ».

Antonio CASTRICONE (PD) accoglie la proposta del relatore di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 20.06.

Il Sottosegretario Giovanni LEGNINI propone di riformulare ulteriormente l'articolo aggiuntivo 20.06 nel senso di sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 50 milioni ».

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, concorda con l'ulteriore proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario Legnini.

Antonio CASTRICONE (PD) accoglie l'ulteriore proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 20.06.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Castricone 20.06, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Castricone 20.06, come riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che è stata predisposta una proposta di correzioni formali (*vedi allegato 2*), la quale reca esclusivamente modifiche di carattere formale o necessarie per assicu-

rare la corretta redazione di alcune norme del decreto-legge.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni formali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni alle quali è stato assegnato, in sede consultiva, l'esame del provvedimento, e della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Ricorda al riguardo che la I Commissione ha espresso parere favorevole formulando una condizione; le Commissioni II, VII, IX, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole; la VIII Commissione ha espresso parere favorevole formulando due condizioni, e le Commissioni X, XIII e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 0.25 del 4 aprile 2014.**

## ALLEGATO 1

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) il comma 688 è sostituito dal seguente:

« 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il

versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Asso-

ciazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel periodo precedente ».

- 1. 28.** (Nuova formulazione). Di Maio Marco, Taranto, Donati.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 728, è inserito il seguente: « 728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale ».

- 1. 42.** (Nuova formulazione). Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

- 1. 65.** (Nuova formulazione). Giulietti, Fragomeli, Guerra, Mariano, Matarrelli, Martelli, Paris, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribauda, Marco Di Maio.

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* « Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. »

- \* **1. 68.** (Nuova formulazione). Marguerezzaz, Busin, Borghesi, Guidesi.

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* « Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. ».

- \* **1. 69.** (Nuova formulazione). Nicoletti, Naccarato, Narduolo, Pastorino, Zanin, Borghi, Berlinghieri, Guerini, Bazoli, Zardini, Cominelli, Guerra, Gasparini, De Menech, Rotta, Gandolfi, Gribaudo.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno *con le seguenti:* Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

- 1. 76.** Tagliatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dopo il comma 568, è inserito il seguente:

« 568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minu-

svalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. »

**2. 37.** (Nuova formulazione). Causi, Marchi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014*

\* **2. 55** (Nuova formulazione). Laffranco.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014*

\* **2. 56.** (Nuova formulazione). Palese.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014*

\* **2. 57.** (Nuova formulazione). Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: « Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di

convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»

*e-bis*) il comma 661 è abrogato.

**2. 62.** (Nuova formulazione). Fregolent.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis*) al comma 652, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»

**2. 69.** Fragomeli, Senaldi, Pastorino.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«ART. 2-*bis*.

*(Bilancio di previsione).*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.»

**2. 04.** Marchi, Causi, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Guerra, Lafforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Bargerò,

Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Sanga.

ART. 3.

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è

data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti

ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* 3. 11 (Nuova formulazione). Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milano, Prestigiacomo.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), e comma 9, lettera *d*), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

*c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 13** (Nuova formulazione). Causi, Ri-  
baudo, Capodicasa, Giulietti, Moretto.

All'articolo 3, apportare le seguenti mo-  
dificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consi-

liare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al

raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* 3. 14 (Nuova formulazione). Fauttilli, De Mita, Sberna.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato cer-

tificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. »

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta pro-

cedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « *9-bis*. In deroga agli articoli *243-bis*, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e *243-ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo *243-bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*3-bis*. Dopo l'articolo *243-quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. *243-sexies*. — 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo *243-ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo *243-bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 15** (Nuova formulazione). Censore, D'Attorre.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo *243-quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo *243-bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo *243-bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

*573-bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo *243-bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo

di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), e comma 9, lettera *d*), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

*c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. — 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 16** (Nuova formulazione). Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milano, Prestigiacomo.

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: « 573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In

pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico.

573-*ter*. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis*, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. »

*b)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), e comma 9, lettera *d*), e 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »;

*c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:

« ART. 243-*sexies*. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

\* **3. 18** (Nuova formulazione). Ribaudò, Giulietti, Moretto, Bargero.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-*bis*. Al comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data succes-

siva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**\*\* 3. 38.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**\*\* 3. 39.** Censore, D'Attorre.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 47.** Fauttilli, De Mita, Sberna.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 48.** Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 49.** Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni ».

**\* 3. 50.** Censore, D'Attorre.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

*7-ter.* In caso di esito positivo della procedura di cui al comma *7-bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in

ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

**\*\* 3. 57.** Fragomeli, Marchetti, Ribaudò, Giulietti, Moretto.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

*7-ter.* In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

**\*\* 3. 58.** Mazziotti Di Celso, Librandi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« *7-bis.* Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in

sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

*7-ter.* In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6 ».

**\*\* 3. 59.** Censore, D'Attorre.

*Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole:* di riduzione *inserire le seguenti:* di almeno il 20 per cento.

**3. 67.** Borghesi, Busin, Guidesi.

*Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole:* Fino al raggiungimento dell'equilibrio *inserire le seguenti:* e per i tre esercizi consecutivi.

**3. 78.** Busin, Guidesi, Borghesi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

**3. 103.** (Nuova formulazione). Marco Di Stefano.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

(Fondo svalutazione crediti).

1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

**3. 0100.** I Relatori.

ART. 4.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* devono obbligatoriamente adottare *con la seguente:* adottano.

**4. 6.** Tagliatalata, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il

riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli atti e gli accordi di cui al primo periodo, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano validi ed efficaci.

**4. 24** (Nuova formulazione) Ginato.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**4. 29** (Nuova formulazione). Carella.

ART. 12.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito

dall'articolo 41, comma 16- *sexiesdecies*.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Castel delci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

**12. 5.** Arlotti.

ART. 15.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di province.

**15. 1.** Carella.

ART. 16.

*Al comma 2 lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , anche attraverso

l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali.

**16. 47.** Sammarco, Saltamartini.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti:* ivi inclusa la mobilità interaziendale,.

**16. 48.** Currò.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riequilibrio finanziario del comune, inserire le seguenti:* alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,

**16. 68.** (Nuova formulazione). Marco Di Stefano.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-*bis*. Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla Giunta nonché con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

*4-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*4-quater.* All'articolo 1, comma 10-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.»

**16. 89.** *(Nuova formulazione).* Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: obbligazioni od oneri del Comune di Roma inserire le seguenti: , ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ».*

**16. 1000.** I Relatori.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

*a)* nel limite di 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

*b)* nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

*5-ter.* Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, lettera *a*), pari a 6,5 milioni di euro per il 2014 e a 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

**16. 112.** *(Nuova formulazione).* Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

ART. 19.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 8-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « degli anni 2014, 2015 e 2016 » sono aggiunte le seguenti: « , in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;

b) al secondo periodo le parole: « nonché degli istituti cui sono affidate tali attività » sono soppresse.

**19. 7.** (Nuova formulazione). Antezza, Folino, Oliverio, Covello, Palma, Amoddio, Iacono.

ART. 20.

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

ART. 20-bis

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: « 568-bis. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha

titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni ».

**20. 05.** (Nuova formulazione). Censore, D'Attorre.

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

ART. 20-bis

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « programmazione 2007-2013 » sono inserite le seguenti: « una quota di 50 milioni di euro è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, e » e dopo le parole: « dall'anno 2009 », sono inserite le seguenti: « individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile ».

**20. 06.** (Nuova formulazione). Castricone.

## ALLEGATO 2

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.****PROPOSTA DI CORREZIONI FORMALI**

*All'articolo 2, comma 1:*

*all'alinea, la parola: « appartate » è sostituita dalla seguente: « apportate »;*

*alla lettera h), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole: « nella misura » sono sostituite dalle seguenti: « in misura ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « con decreto ministeriale del 4 maggio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012 ».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: « in fine » sono soppresse.*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 380-quinquies, le parole: « sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 marzo 2014 ».*

*All'articolo 16:*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo, »;*  
*al comma 5, quarto periodo, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione ».*

*All'articolo 17:*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « e 23 milioni annui a decorrere dal 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « legge 7 dicembre 2012, n. 212 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 7 dicembre 2012, n. 213 ».*

*All'articolo 19:*

*al comma 2, dopo le parole: « 28 febbraio 2014 » sono inserite le seguenti: « , ovunque ricorrono, ».*

*All'articolo 20:*

*al comma 2, dopo le parole: « e n. 11 del 17 luglio 2009 » sono inserite le seguenti: « , pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, ».*